

OGGETTO: Disegno di Legge S. 1324

Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute.

Con il presente documento, l'APP (Associazione Professioni Pedagogiche) in riferimento al comma 5 - art. 5 * del DDL in oggetto, auspica di ottenere chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- 1) Mancata inclusione del profilo del pedagogista tra quelli attualmente annoverati nell'area delle professioni socio-sanitarie: operatore socio sanitario, assistente sociale, sociologo e educatore professionale;
- 2) Mancata esplicitazione delle classi di laurea che afferiscono allo svolgimento del ruolo di educatore professionale.

In riferimento al punto 1 rammentiamo che il pedagogista ha una storia di servizio professionale presso le strutture sanitarie e sociosanitarie (Legge del 29 luglio 1975 n.405 - Istituzione dei consultori familiari). Si tratta un professionista di livello apicale esperto di formazione umana in una prospettiva di Life Long Learning. Accompagna, sostiene, orienta, progetta e supervisiona interventi di natura socio-pedagogica ed educativa. In qualità di consulente pedagogico presta le sue competenze e i suoi strumenti al servizio di enti pubblici e privati, servizi socio-educativi, socio-sanitari, famiglie, coppie, individui, aziende, agenzie per il lavoro, centri di educazione permanente e formazione continua, comunità territoriali, socio- assistenziali, socio sanitari e residenziali.

Non sussistono dunque motivazioni per le quali la figura del pedagogo, al pari di altri profili professionali indicati dal comma 5 dell'art 5, non debba essere compresa nell'area delle professioni socio-sanitarie.

Non mettiamo in discussione la collocazione delle figure professionali individuate nel DDL 1324, ma ci chiediamo quali siano i criteri di scelta adottati per inserire una professione come quella del Sociologo che non possiede nè un ordine professionale nè un profilo giuridico riconosciuto e, invece, escludere il pedagogo.

Per quanto attiene il punto 2, del presente documento, poniamo l'attenzione sull'esistenza di due diversi profili accademici finalizzati alla formazione della figura di educatore professionale: la classe di laurea L 19 (ed equipollenti) in Scienze dell'educazione e la classe SNT/2 in Educazione professionale.

Pertanto l'esplicitazione delle classi di laurea, in relazione al profilo di educatore professionale, risulta di estrema urgenza ai fini della tutela dell'innumerabile quantità di lavoratori (in possesso di laurea in SDE) che attualmente presta servizio professionale nell'ambito del socio sanitario, sanitario e sociale del territorio nazionale. Il cambiamento (senza esplicito riferimento al ruolo dell'educatore L 19) che apporterà il DDL potrebbe suscitare ingiustificate perplessità tra le Asl territoriali e gli enti che erogano servizi, inducendo la graduale rimozione dei laureati in scienze dell'educazione dal proprio incarico e posto di lavoro perché ritenuti improvvisamente non più idonei alla mansione svolta da diversi anni.

Tale presa di posizione rischia di causare una macelleria sociale ai danni di migliaia di laureati in scienze dell'educazione, che così si vedrebbero costretti a ricorrere a vie legali per la propria tutela, oltre alle ripercussioni a scapito degli utenti i quali perderebbero continuità nella progettualità educativa.

Al fine di prevenire che tali circostanze possano creare incertezza fra i committenti

che, loro e nostro malgrado, potrebbero scegliere di non annoverare più nel proprio organico i laureati in scienze dell'educazione, chiediamo maggiore chiarezza.

Il nostro obiettivo, in qualità di associazione di categoria nazionale, è di giungere alle istituzioni sensibili alla nostra situazione; siamo qui a richiedere di sostenere la nostra campagna di informazione e l'azione di tutela dei diritti dei professionisti dell'educazione, degli utenti, delle loro famiglie e di intervenire in modo diretto in relazione ai punti del presente documento per non indurre a un'ingiusta rimozione di tali operatori (laureati in scienze dell'educazione) dal mercato del lavoro e dagli ambiti che spettano di diritto.

Certi che possiate accogliere la nostra missiva e confidando in una vostra fattiva collaborazione, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri cordiali saluti.

Dott.ssa Anna Brigandì
Presidente Nazionale APP
(Associazione Professioni Pedagogiche)



*Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono ai rispettivi Ordini di appartenenza, ove previsti.